

**Legge regionale 5 marzo 1985, n. 22 (BUR n. 10/1985)
(Novellazione)**

**PROROGA DEL TERMINE FISSATO DALL'ART. 106 DELLA
LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1980, N. 40, COME
MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 1984,
N. 27**

Art. 1

Il secondo comma dell'art. 106 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, modificato dalla legge regionale 12 giugno 1984, n. 27, è così sostituito:

"In ogni caso, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non sarà più consentita l'adozione di nuovi Programmi di fabbricazione o l'adozione di varianti generali a quelli attuali; dopo il 31 dicembre 1985 i Comuni non potranno più dotarsi di piani urbanistici attuativi in esecuzione di un Programma di fabbricazione e comunque, nei due anni successivi, dovranno sostituire il Programma di fabbricazione con il Piano regolatore generale redatto ai sensi dei citati articoli 9 e 10".

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.